

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI  
BOLOGNA**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE  
IMPRESE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLOGNA PER INVESTIMENTI  
FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELL'INFORMATIZZAZIONE E DEL COMMERCIO  
ELETTRONICO**

***Art. 1: Scopo dell'iniziativa***

La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna (CCIAA), consapevole dell'importanza dell'informatizzazione dei processi gestionali e dell'introduzione di nuovi sistemi di vendita attraverso Internet per lo sviluppo e il successo aziendale, interviene con contributi in conto capitale a favore delle imprese della provincia di Bologna che intendano realizzare/implementare i propri sistemi informatici o creare siti Internet per la promozione dell'attività ed esercitare il commercio elettronico.

***Art. 2: Stanziamento***

Per le finalità di cui al presente regolamento viene stanziata nel bilancio della CCIAA una somma fissata annualmente dal Consiglio camerale in relazione alle esigenze dell'economia provinciale.

***Art. 3: Soggetti finanziabili***

Sono soggetti finanziabili le imprese che:

- siano attive al momento della presentazione della domanda;
- abbiano la sede legale o l'unità locale destinataria dell'investimento nella provincia di Bologna, regolarmente denunciata all'Ufficio Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna;
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale.

I contributi concessi sulla base del presente Regolamento rispettano le disposizioni sugli Aiuti di Stato vigenti nella Comunità Europea. Gli stessi contributi, così come previsto dal successivo art. 7, si intendono concessi in regime de minimis e, pertanto, sono escluse le aziende che operano nei settori indicati all'art. 1 del Reg. CE n° 69/2001 (G.U.C.E. L 10/30 del 13.01.2001).

***Art. 4: Valore dell'investimento***

I contributi verranno concessi su un valore complessivo di investimento minimo di 3.000 Euro al netto dell'IVA.

***Art. 5: Ripartizione del fondo e tempistica degli investimenti***

Sono ammessi gli investimenti realizzati nell'anno solare di competenza dello stanziamento e fino ad esaurimento del fondo disponibile. Al fine di distribuire l'effetto degli incentivi su tutto l'arco dell'anno, tenendo conto delle diverse esigenze aziendali sulla tempistica degli investimenti, il fondo stanziato a norma del precedente art. 2 verrà suddiviso in tre tranches quadrimestrali di uguale importo, ciascuna a favore degli investimenti effettuati nel corrispondente periodo.

### ***Art. 6: Spese ammissibili***

Saranno agevolate le spese sostenute le seguenti tipologie di spese:

1. analisi, progettazione e realizzazione di reti aziendali e interaziendali, ivi compresa l'acquisizione di software di rete, creazione di reti intranet ed extranet, gestione della sicurezza. Sono invece escluse le spese per l'acquisizione di hardware e infrastrutture per la rete (server, router, cablaggi, ecc.)
2. Progettazione, personalizzazione e acquisto di software funzionale all'attività aziendale, compresa la gestione della privacy;
3. progettazione e realizzazione di pagine Web per promozione dell'attività aziendale e/o la vendita di prodotti attraverso la rete Internet, ivi incluse le spese di hosting/housing e registrazione domini;
4. formazione di personale interno per l'utilizzo del software aziendale e/o di siti internet/intranet.

Sono escluse dal contributo le spese sostenute per manutenzione e/o assistenza generica del software. Sono altresì escluse dal contributo le spese per acquisti effettuati con contratti di locazione finanziaria.

### ***Art. 7: Entità del contributo e regime de minimis***

Per spese documentate di valore superiore ai 3.000 Euro, al netto dell'IVA, è erogabile un contributo pari al 20% dell'investimento ammesso; tale percentuale sarà elevata di 2 punti per le domande presentate dai soggetti di cui alla legge 215/92 (imprenditorialità femminile)<sup>1</sup>. Il contributo non potrà comunque essere superiore ai 10.000 Euro.

Tale contributo non è cumulabile con qualsivoglia agevolazione di fonte pubblica.

I contributi concessi sulla base del presente regolamento si intendono concessi in regime de minimis (Regolamento CE n° 69/2001 del 12.01.01 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 10/30 del 13.01.2001). Questo comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica, erogati in regime de minimis, per un importo superiore a 100.000 Euro nell'arco di 3 anni. Ai fini dell'applicazione di tale regime il rappresentante legale dell'azienda istante rilascerà, in sede di richiesta del contributo, una dichiarazione attestante tutti i contributi ricevuti in regime de minimis nel triennio antecedente. Il legale rappresentante si impegna inoltre a comunicare in forma scritta tutti gli aiuti in regime de minimis ricevuti nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta per il presente contributo e quella di concessione.

### ***Art. 8: Presentazione delle domande di contributo***

La domanda di contributo, come da facsimile appositamente predisposto, va inviata esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. alla Camera di Commercio I.A.A. di Bologna - Area Promozione economica ed internazionalizzazione - Piazza Mercanzia n. 4 - 40125 Bologna.

E' quindi esclusa la presentazione diretta agli uffici camerali o qualsiasi altra modalità.

---

<sup>1</sup> In base alla legge 215/92, rientrano nella definizione di impresa femminile tutti i soggetti operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, con le seguenti caratteristiche: le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne; le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne; le imprese individuali gestite da donne.

### ***Art. 9: Termini di presentazione delle domande***

Le domande di contributo dovranno essere inviate nei termini di seguito riportati (farà fede la data del timbro postale di spedizione):

- dal 1 giugno al 30 giugno per gli investimenti effettuati nel primo quadrimestre dell'anno;
- dal 1 ottobre al 31 ottobre per gli investimenti effettuati nel secondo quadrimestre dell'anno;
- dal 1 febbraio al 28 (29 negli anni bisestili) febbraio dell'anno successivo per gli investimenti effettuati nel terzo quadrimestre dell'anno.

Le domande spedite in date diverse da quelle comprese nei periodi sopra specificati, non saranno prese in considerazione.

Le domande presentate saranno esaminate, per ogni quadrimestre, dalla Commissione indicata nell'art. 11 del presente regolamento, la quale successivamente, provvederà ad assegnare i contributi sugli investimenti ritenuti ammissibili fino ad esaurimento del fondo disponibile per ciascun periodo.

In caso di insufficienza del fondo verrà praticata una eguale riduzione percentuale del contributo per tutte le domande ammissibili; nel caso in cui, a seguito di tale riduzione, il beneficio risultasse inferiore a 200 Euro non si procederà all'assegnazione del contributo.

In caso di residui per somme non assegnate, gli stessi saranno riportati al quadrimestre successivo. E' possibile ottenere un solo contributo per impresa nell'anno (si intende l'anno di riferimento degli investimenti).

### ***Art. 10: Documentazione relativa alle spese sostenute***

Alla domanda redatta a norma del precedente art. 8, pena l'esclusione dalla possibilità di percepire qualsiasi beneficio economico, dovranno essere allegati:

- relazione tecnica contenente descrizione esauriente dei beni acquistati, il loro utilizzo nell'ambito dell'impresa e/o documentazione comprovante la realizzazione delle pagine Web;
- per i corsi di formazione ad indirizzo informatico: attestato di avvenuta partecipazione e superamento del corso, accompagnato da una relazione con indicazione dei contenuti specifici del corso, del calendario degli incontri e del nome e cognome del partecipante;
- fotocopia di ogni fattura. Le fatture devono riportare i costi disaggregati dei beni o servizi acquistati;
- copia di documentazione bancaria che attesti l'avvenuto pagamento di almeno il 30% dell'importo ammesso a contributo nello stesso quadrimestre in cui sono operati gli investimenti.

La documentazione probante l'investimento effettuato e quella relativa alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 30% della somma complessivamente spesa dovranno portare date incluse nel quadrimestre cui la domanda si riferisce.

La CCIAA effettuerà controlli a campione presso le sedi delle aziende finanziate per verificare l'esistenza dei beni agevolati, la conformità all'originale dei documenti trasmessi e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.

### ***Art. 11: Commissione esaminatrice***

Le domande di contributo verranno esaminate da una apposita Commissione composta da:

- 1 componente della Giunta della CCIAA di Bologna, con funzioni di Presidente;
- 1 componente espresso dall'Associazione degli industriali di Bologna;
- 1 componente espresso dall'Associazione della piccola industria;
- 1 componente espresso dalle Associazioni dell'artigianato;
- 1 componente espresso dalle Associazioni del commercio;

- 1 componente espresso dalle Associazioni delle cooperative;
- il dirigente del competente settore della CCIAA di Bologna.

La Commissione, coadiuvata dal responsabile dell'Area Promozione economica ed internazionalizzazione della CCIAA di Bologna con funzioni di segretario, stilerà una graduatoria in merito all'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento.

#### ***Art. 12: Assegnazione ed erogazione del contributo***

Sulla base della graduatoria di cui sopra, l'Area Promozione economica ed internazionalizzazione:

- darà comunicazione alle imprese interessate dell'esito delle istanze presentate;
- provvederà, in presenza di tutti i requisiti regolamentari, alla liquidazione del contributo con determinazione del Dirigente d'Area;
- provvederà all'erogazione del contributo all'impresa beneficiaria, mediante apposita richiesta di mandato a favore dell'impresa stessa, inoltrata all'Area Risorse finanziarie e personale.

#### ***Art. 13: Regolamento generale***

Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento camerale di cui alla delibera del Consiglio camerale n. 11 del 24 aprile 2001 che detta criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

#### ***Art. 14: Norme per la tutela della privacy***

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive.